

## Circolare ministeriale n.7207 del 18 giugno 1923

Il Ministro delle Finanze

Visto l'art.11 del R.D. 15 settembre 1922 n.1356<sup>1</sup>, che nel mantenere nelle nuove province l'istituto del credito doganale per il pagamento dei dazi ed accessori, dispone che le relative norme esecutive siano approvate con decreto Ministeriale:

determina

Sono approvate le unite norme per l'applicazione dell'istituto del credito doganale nelle nuove province.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1923

*Il Ministro: de Stefani*

### **NORME PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO DOGANALE**

**(v. art.11 R.D 15/9/1922 n°1356, art. XVIII dei preliminari della tariffa austro-ungarica).**

#### Articolo 1

Alle ditte commerciali e industriali, compreso quelle commissionarie e di spedizioni e trasporti che abitualmente compiono notevoli importazioni di merci dall'estero, è concesso, alle norme e condizioni stabilite nei seguenti articoli, il credito doganale per pagare posticipatamente i diritti relativi presso la Dogana di Trieste e le altre Dogane delle nuove province che ne siano espressamente autorizzate dal Ministero delle Finanze.

Sono considerate come ditte che hanno compiuto operazioni d'importazione notevoli quelle che hanno pagato le importazioni di merci effettuate nell'ultimo esercizio finanziario, somme il cui totale non risulti inferiore a £.200.000 (compreso le quote di cambio sull'oro per il pagamento dei dazi d'importazione).

#### Articolo 2

Il credito doganale riguarda tutti i diritti che vengono liquidati sulle bollette doganali di importazione le quali si riferiscono a merci estere soggette a diritti di confine.

Nei casi d'importazione a dazio sospeso sono considerati come liquidati agli effetti del credito doganale i diritti richiesti dalla Dogana; e se alla scadenza del termine del pagamento delle somme accreditate il dazio in sospeso non sia risolto, la somma corrispondente ai detti diritti sarà versata in deposito.

#### Articolo 3

La concessione di cui all'art.1 è indipendente da quella annessa per il pagamento posticipato dei diritti doganali relativi alle merci depositate nei magazzini doganali cosiddetti di contamento. La dilazione al pagamento dei diritti può concedersi per uno o più mesi ed al massimo per un semestre. Il periodo di dilazione concesso decorre sempre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono ritirate dalla dogana le merci per le quali è accordato l'accreditamento dei diritti.

Sulle somme accreditate viene conteggiato l'interesse in ragione del 4 e ½ p.c. all'anno con la decorrenza di cui sopra fino all'ultimo giorno del mese nel quale si effettua il pagamento. Tale interesse non è dovuto se v'è deposito di garanzia in contanti.

#### Articolo 4

Non può essere concesso l'accreditamento alle ditte che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanna per contrabbando doganale ed in genere per gravi contravvenzioni alle leggi finanziarie od anche altri reati di tale specie che a giudizio dell'Amministrazione doganale menomino la fiducia nelle ditte stesse.

Sarà pure rifiutato l'accreditamento alle ditte sul conto delle quali siano pervenute informazioni sfavorevoli circa la solidità e capacità di pagamento.

#### Articolo 5

La concessione può essere data per tempo determinato, non inferiore ad un anno, o per tempo indeterminato ossia sino a denuncia.

Oltreché per la scadenza del termine la concessione si estingue quando vengono a cessare le condizioni alle quali è stata subordinata o pure quando i diritti accreditati pagati nell'ultimo esercizio finanziario non raggiungono lire 40.000 (escluso i cambi sull'oro).

#### Articolo 6

La competenza d'accordare la concessione del credito doganale è del direttore della Circostrizione doganale sino alla somma massima semestrale di lire 300.000 (comprese le quote del cambio sull'oro per il pagamento dei dazi d'importazione).

Per le somme maggiori la competenza è dell'Intendenza di Finanza della Provincia la quale informerà il Ministero delle concessioni fatte e delle garanzie accettate.

<sup>1</sup> RD 15 settembre 1922 n.1356 "Estensione alle nuove province della legge e del regolamento doganale vigenti nel regno".

## Articolo 7

Le somme accreditate devono essere garantite per intero (compreso gli interessi applicabili) in uno dei seguenti modi:

- 1) con un deposito in contanti od in titoli di rendita del debito pubblico italiano o in buoni del Tesoro a lunga scadenza od anche in altri titoli che siano garantiti dallo Stato;
- 2) con iscrizione ipotecaria;
- 3) con garanzia d'istituti di credito o con atto solidale di due o più negozianti dei quali è riconosciuta la solvibilità.

I Buoni del Tesoro sono accettati per il loro valore nominale.

I titoli di rendita e gli altri titoli garantiti dallo Stato sono valutati al corso medio del semestre precedente a quello nel quale vengono depositati e vengono accettati per il 9/10 del detto valore.

Le iscrizioni ipotecarie o le garanzie di cui sopra sono accettate dal contabile doganale sotto la sua responsabilità.

Per queste ultime sono applicabili le disposizioni dell'art.221 del regolamento doganale.

## Articolo 8

I diritti accreditati mantengono il carattere e le qualità loro di diritti doganali a tutti gli effetti della riscossione anche riguardo alla specie delle valute con le quali devono effettuarsi i pagamenti.

Il concessionario assume a suo carico, in caso di mancato pagamento, delle somme nei termini stabiliti, un interesse di mora nella misura del 5% da liquidarsi a giorni, per il ritardo, oltre alle eventuali spese di esazione.

L'interesse di mora non è dovuto, se il deposito di garanzia venne fatto in contanti.

## Articolo 9

La concessione del credito doganale viene senz'altro revocata di ufficio nei seguenti casi:

- 1) quando a carico della ditta concessionaria si verifichi uno dei casi indicati all'art.4;
- 2) quando cessi di fare pagamenti o li sospenda;
- 3) quando le somme accreditate non siano pagate nei termini stabiliti.

Nei suddetti casi tutte le somme accreditate, qualunque ne sia la scadenza, devono essere versate alla Cassa Doganale entro tre giorni da quello della comunicazione alla ditta della revoca della concessione.

## Articolo 10

I ricorsi che fossero presentati contro i provvedimenti adottati dall'autorità doganale non sospendono gli effetti della revoca della concessione pronunciata ai sensi del precedente articolo.

## Articolo 11

Le bollette doganali d'importazione formanti oggetto di accreditamento vengono iscritte in uno speciale registro di credito conforme all'unito modello tenuto per ciascun concessionario.

Alla fine di ogni mese si chiudono i singoli registri di credito riportando su quello del mese seguente il credito rimasto disponibile.

Alla somma mensile dei diritti accreditati, comprendendo per i dazi d'importazione le relative quote di cambio, vanno aggiunti gli interessi di cui all'art.3 secondo il periodo stabilito per l'accreditamento.

Le somme accreditate sono, fino al loro saldo, considerate come a debito del contabile doganale agli effetti dei conti giudiziali.

## Modello

Registro di Credito per il mese di .....

Ditta concessionaria .....

Cauzione prestata in £ ..... con .....

Credito disponibile al giorno .....

N.ro Ord.	Bollette consegnate a credito			Interessi maturati	Pagamenti effettuati in conto delle bollette controindicate				
	data della consegna	specie	numero somme liquidate		certificati, biglietti o monete equivalenti	total e	in conto interessi	osse rvazi oni	
			per dazi d'importazione	per altri diritti	per quote di cambio				